

N. 82-945-B

# CAMERA DEI DEPUTATI

## PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati ZANIBELLI, STORTI, PAVAN, CALVI, GITTI, CAPPUGI, SCALIA, MAROTTA VINCENZO, COLLEONI, BIAGGI NULLO, ZACCAGNINI, SABATINI, PENAZZATO, BUTTÈ, REPOSSI, COLOMBO VITTORINO, GALLI, ROSELLI, TOROS, CASATI, CENGARLE, AZIMONTI, GORRIERI ERMANNO, PATRINI, DONAT-CATTIN, COLASANTO, ARMATO, BUZZI, BIANCHI FORTUNATO, CIBOTTO, SAMMARTINO, SORGI, PEDINI, LOMBARDI GIOVANNI (82); e dei Deputati FOGLIAZZA, GATTO VINCENZO, BIANCO, MAGNANI, SPECIALE, ALBARELLO, MICELI, RICCA, MAGNO, CONTE, COLOMBO RENATO, MONTANARI SILVANO, CONCAS, GOMEZ D'AYALA, SCARPA, CURTI IVANO, CAVAZZINI, ZURLINI, ARMAROLI, BIGI, NANNI RINO, CLOCCHIATTI, SAVOLDI, FERRARI FRANCESCO, ALBERGANTI, AMBROSINI, BORELLINI GINA, VENEGONI, BUSETTO, BOLDRINI, NICOLETTO, GORRERI DANTE, SOLIANO, BRIGHENTI, COMPAGNONI, BARDINI (945)

**TESTO UNIFICATO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

*nella seduta del 25 maggio 1960*

**MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 29 novembre 1960 (Stampato n. 1070)*

Norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 1° dicembre 1960*

### TESTO

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

È istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Comitato di attuazione di un piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti.

### TESTO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

*Identico.*

Il Comitato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto, oltre che del presidente:

1°) di un funzionario per ciascuno dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste e del lavoro e della previdenza sociale;

2°) di tre rappresentanti dei lavoratori agricoli dipendenti sulla base di una terna di nomi presentata da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Il presidente del Comitato è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i lavori pubblici.

I componenti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario dell'Amministrazione dei lavori pubblici avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione.

ART. 2.

Il Comitato di attuazione provvede:

1°) a proporre al Ministro per i lavori pubblici la ripartizione tra le varie province dei fondi disponibili, in conformità ai criteri stabiliti dal successivo articolo 6;

2°) alla vigilanza sull'azione dei Comitati provinciali;

3°) a compilare annualmente il rendiconto delle gestioni sulla base dei dati forniti dalla Banca nazionale del lavoro nonché una relazione sull'andamento della gestione, che sono trasmessi al Ministro per i lavori pubblici.

Il Comitato propone altresì al Ministro per i lavori pubblici, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo schema di regolamento per la esecuzione della legge stessa.

ART. 3.

Il servizio di cassa relativo ai fondi di cui alla presente legge è affidato alla Banca nazionale del lavoro.

A tal fine il Ministro per i lavori pubblici versa all'inizio di ogni esercizio finanziario la somma di cui al primo comma dell'articolo 5. Gli interessi maturati su tali somme concorrono a costituire il fondo di cui all'articolo 5.

La Banca nazionale del lavoro provvede entro i limiti della ripartizione fatta dal Ministro per i lavori pubblici ai sensi dell'articolo 6, alla somministrazione dei fondi agli Uffici ed Enti di cui all'articolo 4. Il versamento delle

ART. 2.

*Identico.*

ART. 3.

*Identico.*

**Soppresso.**

*Identico.*

anticipazioni sulla base degli stati di avanzamento e il pagamento dei saldi al completamento delle opere saranno effettuati secondo le norme stabilite dal regolamento di esecuzione.

La Banca nazionale del lavoro raccoglie i rendiconti annui sulle gestioni dei singoli uffici ed enti di cui all'articolo 4 e li trasmette entro il 31 ottobre di ogni anno al Comitato di attuazione di cui all'articolo 1, riassumendone le risultanze in un rendiconto unico.

## ART. 4.

La realizzazione delle opere è affidata in ogni provincia dal Ministro per i lavori pubblici, su proposta del Comitato di attuazione, al Genio civile ovvero agli Istituti autonomi case popolari o all'U. N. R. R. A.-Casas.

L'amministrazione delle opere stesse è affidata, con le stesse forme di cui al comma precedente, agli Istituti autonomi case popolari o all'U. N. R. R. A.-Casas.

L'Ente cui è demandata l'amministrazione è tenuto ad istituire una gestione speciale con il bilancio separato e dovrà inoltrare annualmente rendiconto alla Banca nazionale del lavoro, trasmettendolo entro il 31 agosto al Comitato provinciale di cui all'articolo 7.

## ART. 5.

Per la esecuzione dei programmi di costruzione di cui alla presente legge sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, a partire dall'esercizio 1960-61 e per dieci anni, la somma di lire 15 miliardi annui.

A tale uopo saranno utilizzate le somme ricavate dalla vendita degli alloggi costruiti a totale carico dello Stato, a norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2.

Le somme ricavate dalla locazione delle abitazioni costruite in base alla presente legge e gli interessi maturati sulle somme depositate presso la Banca nazionale del lavoro concorreranno ad incrementare gli stanziamenti di cui al primo comma del presente articolo.

Qualora per esigenze connesse alla realizzazione dei programmi fosse necessario, si potranno disporre per ciascuna esercizio delle

*Identico.*

## ART. 4.

*Identico.*

L'amministrazione delle opere stesse è affidata, con le stesse forme di cui al comma precedente, agli Istituti autonomi case popolari, all'U. N. R. R. A.-Casas, agli Enti di riforma e Consorzi di bonifica, se sufficientemente attrezzati, ed alle Amministrazioni provinciali ed Enti Regione, qualora concorrano all'integrazione dei fondi, di cui all'ultima parte del successivo articolo 6.

*Identico.*

## ART. 5.

Per la esecuzione dei programmi di costruzione di cui alla presente legge, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre in ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1970-1971, con il Consorzio di credito per le opere pubbliche, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto annuo di lire 20 miliardi, da ammortizzarsi in un periodo non superiore a 20 anni.

Nei limiti dell'importo complessivo di 200 miliardi per l'intero decennio, gli importi non mutuati nei singoli esercizi potranno essere portati ad aumento dell'importo dei mutui di pertinenza degli esercizi successivi.

Entro i limiti della predetta spesa, i programmi di costruzione possono comportare anche il risanamento, il riattamento e l'ampliamento di vecchie abitazioni già in possesso, a titolo di proprietà, di lavoratori agricoli dipendenti.

anticipazioni di spesa sugli stanziamenti previsti per gli esercizi successivi.

Le somme ricavate dalla vendita degli alloggi costruiti in base alla presente legge concorreranno ad incrementare gli stanziamenti di cui al primo comma del presente articolo e saranno impiegate per il risanamento, il riattamento e l'ampliamento di vecchie abitazioni già in possesso, a titolo di proprietà, di lavoratori agricoli dipendenti.

ART. 6.

La ripartizione annuale dei fondi tra le provincie è effettuata tenendo conto delle caratteristiche economiche delle provincie stesse, del numero di giornate di lavoro svolte nella agricoltura, del rapporto tra numero dei lavoratori e giornate di lavoro, degli indici di affollamento e delle condizioni igienico-sanitarie delle abitazioni nonché del prevedibile andamento dell'occupazione dei lavoratori dipendenti dall'agricoltura.

Le somme destinate alla singole provincie possono essere integrate da fondi messi a disposizione dalle Amministrazioni provinciali e dagli Enti regionali eventualmente esistenti, secondo le modalità che saranno indicate dal regolamento di esecuzione della presente legge.

ART. 7.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, in ogni provincia è costituito un Comitato provinciale il quale è composto, oltre che del prefetto con funzioni di presidente:

1°) di un rappresentante dell'Ufficio provinciale del Genio civile, di uno dell'Ispettorato provinciale agrario e di uno dell'ufficio provinciale del lavoro;

2°) di tre rappresentanti dei lavoratori agricoli dipendenti.

Alle riunioni del Comitato provinciale partecipa, senza diritto di voto deliberativo, un rappresentante dell'Ente provinciale di gestione di cui all'articolo 4.

I componenti durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

La segreteria del Comitato ha sede presso l'Ente di gestione. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario all'uopo designato dal Genio civile.

Il Comitato, sulla base delle direttive del Ministro per i lavori pubblici, ha il compito:

a) di effettuare la ripartizione dei fondi nell'ambito provinciale sulla base di criteri analoghi a quelli adottati su scala nazionale;

I mutui di cui al presente articolo saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro del tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche, autorizzato alla concessione degli stessi mutui, e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.

ART. 6.

*Identico.*

ART. 7.

*Identico.*

b) di esaminare le domande dei lavoratori singoli o associati che intendono costruire in proprio l'abitazione o che intendono procedere al riattamento di vecchie abitazioni;

c) di fissare all'Ente di gestione provinciale i criteri di massima per la costruzione degli alloggi;

d) di approvare i valori delle quote di riscatto e di affitto delle abitazioni;

e) di vigilare sugli adempimenti da parte dell'Ente di gestione sia per quanto attiene ai tempi di esecuzione dell'opera che alle modalità, sia per quanto altro attiene alla tutela degli interessi degli assegnatari;

f) di vigilare sull'assegnazione degli alloggi perché la stessa sia effettuata in piena osservanza delle norme regolamentari e di approvare sia i bandi di concorso che la graduatoria per la assegnazione;

g) di approvare il rendiconto annuo dell'Ente di gestione prima della sua presentazione alla Banca nazionale del lavoro.

ART. 8.

Le case prevedute dalla presente legge possono comprendere tra i servizi accessori anche i locali necessari per l'eventuale ricovero degli animali e il deposito degli attrezzi agricoli.

Il regolamento di esecuzione determinerà i criteri di massima a cui i Comitati provinciali devono attenersi nel fissare i limiti massimi di ampiezza e di costo delle costruzioni.

ART. 9.

I lavoratori singoli o associati in forma cooperativa possono inoltrare domanda all'Ente di gestione provinciale di costruzione diretta e di riattamento e ampliamento delle proprie abitazioni, mediante appalto dell'opera o esecuzione in proprio.

L'Ente, previa approvazione del Comitato provinciale, assegna ai richiedenti il valore corrispondente dell'immobile o delle migliorie da effettuare alle vecchie abitazioni e vigila sulla esecuzione dell'opera. In caso di esecuzione in proprio da parte dei lavoratori l'Ente è tenuto alla necessaria assistenza tecnica.

Si applicano anche nel caso preveduto dal presente articolo, per la esecuzione delle opere, i criteri generali relativi alle dimensioni delle costruzioni.

ART. 10.

Per la esecuzione dei servizi pubblici necessari per rendere idonee alla funzione le

ART. 8.

*Identico.*

ART. 9.

*Identico.*

ART. 10.

*Identico.*

aree destinate alle costruzioni previste dalla presente legge, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad avvalersi, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, delle disposizioni contenute nell'articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 e, nell'articolo 73 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

ART. 11.

Le abitazioni vengono assegnate in proprietà o in locazione, secondo la preferenza degli aventi titolo all'assegnazione.

Il prezzo di vendita dovrà essere calcolato sulla base del 50 per cento del valore dell'immobile o del riattamento, senza interessi, e potrà essere corrisposto in non più di 25 rate annuali in caso di nuove costruzioni e non più di 10 rate annuali nel caso di riattamenti.

La quota annua di affitto non dovrà superare il 60 per cento del valore della quota annua di riscatto venticinquennale corrispondente per lo stesso immobile.

Nel caso che il lavoratore assegnatario di un appartamento a riscatto sia in condizioni di doversi trasferire dalla località in cui risiede, può:

1°) trasferire l'alloggio ad un proprio ascendente o discendente o collaterale di 2° grado avente titolo all'assegnazione a norma della presente legge. Nel qual caso il subentrante mantiene nei confronti della gestione ogni obbligo e diritto e con atto di acquisto dall'assegnatario precedente subentra nella proprietà dell'immobile, corrispondendo un valore massimo del 40 per cento della quota di riscatto;

2°) rinunciare all'abitazione restituendola alla gestione che rimborserà il valore corrispondente alla differenza tra la quota di riscatto e la quota di affitto dell'appartamento.

Non è ammesso l'affitto a terzi, neppure se componenti dello stesso nucleo familiare, di un immobile che sia già stato assegnato a riscatto ad un lavoratore.

Nel caso di morte del titolare, la vedova, i figli o i familiari eredi conviventi di qualsiasi grado subentrano nei diritti e negli obblighi dell'assegnatario.

ART. 11.

Le abitazioni vengono assegnate in proprietà, a riscatto o in locazione, secondo la preferenza degli aventi titolo all'assegnazione.

Le opere di risanamento, riattamento o ampliamento di vecchie abitazioni già in possesso, a titolo di proprietà, di lavoratori agricoli dipendenti devono essere liquidate in riscatto.

Il prezzo di riscatto dovrà essere calcolato sulla base del 50 per cento del costo dell'immobile o dell'opera di risanamento, riattamento o ampliamento, senza interessi, e potrà essere corrisposto in non più di 25 rate annuali in caso di nuove costruzioni e non più di 10 rate annuali nel caso di risanamento, riattamento od ampliamento.

*Identico.*

*Identico.*

1°) *identico;*

2°) *identico.*

*Identico.*

*Identico.*

ART. 12.

Alle costruzioni eseguite ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute negli articoli 23 e 24 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

L'approvazione dei progetti di costruzione di cui alla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono considerati urgenti e indifferibili.

Ai fini della presente legge, la misura prevista dalla legge 25 giugno 1865, n. 2359, per l'indennità di espropriazione dei suoli necessari alle costruzioni è applicata con la decurtazione del 25 per cento.

ART. 12.

*Identico.*

ART. 13.

Il servizio dei mutui di cui al precedente articolo 5 sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'esercizio finanziario nel quale i mutui stessi saranno contratti. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Saranno versati all'entrata del bilancio statale:

gli interessi maturati sulle somme depositate presso la Banca nazionale del lavoro, al netto delle somme che, con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro, saranno devolute alle spese di funzionamento dei Comitati costituiti con la presente legge;

le somme ricavate dalla vendita degli alloggi;

le somme ricavate dalla locazione delle abitazioni, detratto il 25 per cento per le spese della gestione speciale degli enti di cui al precedente articolo 4 ivi comprese le spese di manutenzione e riparazione degli immobili.

ART. 14.

Le operazioni di mutuo e tutti gli atti ad esse inerenti e conseguenti sono esenti da ogni imposta e tassa, compresa la quota di abbonamento di cui all'articolo 8 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito nella legge 14 aprile 1921, numero 488.

ART. 15.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, negli esercizi dal 1961-62 al 1970-71, alle variazioni di bilancio connesse con l'applicazione della presente legge.